



# **COMUNE DI VECCHIANO**

Provincia di Pisa

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 30/11/2018**

**IN VIGORE DAL 23/12/2018  
(DATA DI EFFICACIA DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE)**

## Indice generale

TITOLO I.....	3
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Normativa di riferimento.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 5 - Prescrizioni generali.....	4
Art. 6 - Prescrizioni per scarichi in aree con falda a vulnerabilità molto elevata.....	4
Art. 7 - Corpi ricettori finali ammessi.....	5
Art. 8 - Autorizzazione allo scarico.....	5
Art. 9 - Oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni.....	6
Art. 10 - Presentazione della domanda e procedura.....	6
Art. 11 - Contenuto della domanda.....	7
Art. 12 - Istruttoria.....	7
Art. 13 - Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).....	8
Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione - Procedura connessa con l'Ufficio Edilizia.....	8
Art. 15 - Preavviso di diniego.....	9
Art. 16 - Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni.....	9
Art. 17 - Volturazione.....	9
Art. 18 - Rinnovo e validità dell'autorizzazione.....	10
Art. 19 - Assimilazione a domestico.....	10
Art. 20 - Scarichi in aree servite da pubblica fognatura.....	10
Art. 21 - Calcolo abitanti equivalenti (A.E.).....	10
Art. 22 - Prescrizioni specifiche per alcuni tipi di impianti.....	11
Art. 23 - Prescrizioni per particolari attività assimilate.....	12
Art. 24 - Scarichi acque delle piscine.....	12
Art. 25 - Disciplina relativa agli scarichi esistenti.....	12
Art. 26 - Trattamenti.....	13
Art. 27 - Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna.....	14
Art. 28 - Collegamento ad altre normative che interessano gli scarichi.....	14
TITOLO II.....	15
DISCIPLINA DELLE SANZIONI.....	15
Art. 29 - Controlli.....	15
Art. 30 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.....	15
Art. 31 - Funzioni e procedimenti sanzionatori.....	15
Art. 32 - Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni.....	16
Art. 33 - Memorie difensive, richiesta di audizione, richiesta di rateizzazione.....	16
Art. 34 - Pagamento in misura ridotta non ammesso.....	16
Art. 35 - Audizione.....	16
Art. 36 - Ordinanza Ingiunzione.....	16
Art. 37 - Ordinanza di Archiviazione.....	16
Art. 38 - Quantificazione delle Sanzioni.....	17
Art. 39 - Spese di notifica.....	18
Art. 40 - Sanzioni amministrative accessorie.....	18
Art. 41 - Pagamento rateale della sanzione.....	18
TITOLO III.....	18
DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art. 42 - Abrogazioni.....	18
Art. 43 - Entrata in vigore.....	18
Art. 44 - Norme transitorie.....	18

**TITOLO I**  
**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da gruppi o da singoli insediamenti, installazioni o edifici presenti sul territorio comunale.

**Art. 2 - Normativa di riferimento**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento Regionale DPGR 46/R/2008 del 08/09/2008 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 2 ed in particolare:

- a) ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A DOMESTICHE: acque di scarico che hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche che rispettino le condizioni dell'allegato 2 del DPGR 46/R/2008;
- b) ACQUE METEORICHE: acque di scarico provenienti da coperture e aree pavimentate. Devono essere tenute separate dai reflui domestici e allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.);
- c) ACQUE GRIGIE: acque reflue saponose provenienti prevalentemente dai locali cucina e lavanderia;
- d) ACQUE NERE: acque reflue provenienti dai servizi igienici;
- e) ALLOGGIO INABITABILE: nelle casistiche previste nella normativa vigente dietro formale e dichiarata attestazione di inabitabilità/inagibilità;
- f) CORPO IDRICO SUPERFICIALE (art. 53 del DPGR 46/R/2008): tutti gli elementi del reticolo idrografico individuati ai sensi del L.R. 79/2012, ovvero collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico del reticolo idrografico pubblicato sul sito internet della Regione Toscana. Sono altresì considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla mappa catastale e/o nel Regolamento Urbanistico con chiara indicazione di occupazione del territorio;
- g) CORPO RICETTORE: corpo idrico superficiale costituente terminale di scarico di un impianto oggetto di autorizzazione;
- h) TITOLARE DELLO SCARICO: proprietario dell'immobile da cui origina lo scarico, ovvero utilizzatore dello scarico in ragione di contratti d'uso dell'immobile (locazione, comodato, concessione);
- i) TRATTAMENTO APPROPRIATO: il trattamento di acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni dell'All.3 del DPGR 46/R/2008 e ai sistemi individuati dal presente Regolamento;
- j) TRATTAMENTO PRIMARIO: il trattamento di acque reflue mediante un processo fisico o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD delle acque reflue in arrivo sia ridotto di almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
- k) TRATTAMENTO SECONDARIO: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta un trattamento biologico con sedimentazioni secondarie;
- l) VALORE LIMITE DI EMISSIONE: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto, o in peso per unità di tempo.

#### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai soli scarichi domestici e assimilati provenienti da insediamenti isolati non serviti da pubblica fognatura.
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le autorizzazioni relative a:
  - scarichi industriali;
  - scarichi di acque reflue urbane;
  - scarichi domestici, anche se separati, qualora derivino da uno stesso insediamento o da un gruppo di insediamenti da cui origina anche uno scarico industriale;
  - scarichi riguardanti acque meteoriche di dilavamento contaminate.

In tali casi il rilascio dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura avviene ai sensi del DPR 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale) presso la struttura regionale competente.

#### **Art. 5 - Prescrizioni generali**

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale, nel presente regolamento e nelle loro successive modifiche e integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.

2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche e assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
- b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni del DPGR 46/R/2008 indicate all'allegato 2 capo 2, e all'allegato 3 capo 1;
- c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- d) garantire, per gli impianti con oltre 100 A.E., il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3 capo 2 del medesimo DPGR 46/R/2008.

3. Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dai reflui domestici e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche.

4. Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione necessarie. Inoltre devono essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento. Di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice. Con il ritiro dell'autorizzazione allo scarico il titolare si obbliga a tali adempimenti manutentivi.

5. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di uno o più pozzetti di ispezione idonei per la verifica del funzionamento e le eventuali operazione di manutenzione e pulizia.

6. Per gli impianti più complessi, che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell'impianto stesso. Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi a una ditta specializzata per la gestione dell'impianto.

7. Per gli impianti con oltre 100 A.E. è possibile rilasciare un'autorizzazione provvisoria connessa alla fase di avvio dell'impianto stesso secondo le modalità dell'art. 15 del DPGR 46/R/2008.

#### **Art. 6 - Prescrizioni per scarichi in aree con falda a vulnerabilità molto elevata**

1. Qualora lo scarico avvenga sul suolo o in corpi idrici superficiali con più di 120 giorni/anno di portata nulla e sia localizzato nelle zone che presentano la falda con grado di vulnerabilità molto alta,

lo studio geologico deve porre particolare attenzione alla possibilità di contaminazione della falda freatica stessa. Dovrà essere soprattutto valutata accuratamente la velocità di filtrazione verticale rispetto alla capacità depurativa del suolo e degli spessori della formazione acquifera.

#### **Art. 7 - Corpi ricettori finali ammessi**

1. Ai fini del presente regolamento si considerano corpi ricettori finali:

- i corpi idrici superficiali come definiti all'art. 53 del DPGR 46/R/2008, come riportato al successivo art. 28, ivi compresi le fosse campestri o scoline che servono alla regimazione delle acque meteoriche e che pertanto hanno una portata occasionale, purché negli stessi si abbia un corretto deflusso delle acque;
- il suolo, per smaltimento tramite sub irrigazione, limitatamente a scarichi fino a 100 A.E.

#### **Art. 8 - Autorizzazione allo scarico**

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/2006, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere autorizzati a seguito di istanza da presentare su apposita modulistica. In ogni caso l'attivazione dei nuovi scarichi è subordinata all'ottenimento della prevista autorizzazione.

2. L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda e contiene specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico si devono attenere pena l'applicazione delle relative sanzioni di cui al Titolo II del presente regolamento.

3. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo della qualità dello scarico di ciascuna unità, prima dell'immissione nello scarico comune.

4. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in comune sono responsabili in solido dello stesso, salvo dimostrazione della responsabilità in capo a singoli scarichi.

5. In caso di un unico complesso immobiliare con più proprietari e/o titolari allacciati a un sistema di raccolta e depurazione comune già autorizzato, è data facoltà a un singolo proprietario del medesimo complesso inserirsi nella titolarità dell'impianto comune con un nuovo allaccio, previo l'assenso degli altri comproprietari, nei limiti della capienza dell'impianto, espressa in abitanti equivalenti. Qualora si renda necessario ampliare la capienza dell'impianto comune, dovrà essere avviato il procedimento per una nuova autorizzazione allo scarico.

6. Il subentro nella titolarità di un allaccio esistente all'impianto comune non richiede l'assenso dei comproprietari.

7. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante dell'attività, o persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l'espletamento pro tempore della carica;
- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- inquilino delegato a tal fine dal proprietario in possesso di contratto registrato in corso di validità;
- amministratore di condominio pro tempore;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari;
- proprietario capofila di più unità immobiliari, laddove sia espresso l'assenso alla nomina da parte dei proprietari interessati, i cui nominativi dovranno essere riportati nell'atto di autorizzazione.

8. I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti a conservare copia dell'atto di autorizzazione e ad informare gli eventuali utilizzatori dell'immobile delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione a cui gli stessi si devono attenere.

9. Gli scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura riguardanti edifici comunali, si intendono autorizzati con l'approvazione del progetto di costruzione, ristrutturazione e/o modifica dell'impianto fognario, purché rispettino le prescrizioni esecutive e

progettuali previste nella normativa vigente e sia dichiarata dal tecnico incaricato la corrispondenza con i lavori eseguiti.

#### **Art. 9 - Oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPGR 46/R/2008, sono a carico del richiedente gli oneri di istruttoria e procedibilità della domanda. Tali oneri sono fissati in complessivi € 100,00 da versare in un'unica soluzione alla presentazione della domanda.

In caso di rinuncia, archiviazione, diniego alla domanda di autorizzazione, le somme versate non sono rimborsate.

2. Sia nella domanda di autorizzazione, che nell'atto di autorizzazione, il richiedente è tenuto ad apporre marca da bollo da € 16,00 o dell'importo legale successivamente aggiornato, che sarà annullata dall'ufficio ricevente.

3. Per gli insediamenti superiori a 100 A.E. le ulteriori spese di istruttoria dovute ad ARPAT sono individuate nel tariffario ARPAT; il costo sarà comunicato all'utente con le relative modalità di pagamento che dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 10 - Presentazione della domanda e procedura**

1. La domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura deve essere presentata dagli aventi titolo utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più unità immobiliari i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

3. La possibilità di nuovi allacci a un impianto comune già autorizzato è vincolata alla verifica del dimensionamento a cura dei soggetti interessati. In caso positivo i nuovi contitolari vengono integrati nell'autorizzazione collettiva. Resta salvo l'obbligo di ciascun soggetto allacciato allo scarico comune di assicurare la presenza di singoli pozzetti di ispezione per consentire il controllo distinto della qualità dello scarico di ogni singola unità. E' consentito un impianto separato solo se il rapporto costi-benefici, sia dal punto di vista economico che ambientale, depone a favore di tale soluzione.

4. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

5. Alla domanda in bollo, completa di almeno n.3 copie di tutti gli elaborati, che deve essere presentata all'ufficio comunale competente, e devono essere aggiunte n. 2 copie per gli insediamenti superiori a 100 A.E.; in tutti i casi deve essere anche fornita copia informatica degli elaborati di progetto (file formato pdf). Nel caso in cui siano necessari pareri/nulla osta/autorizzazioni/concessioni da parte di altri enti, l'ufficio potrà richiedere un numero maggiore di copie.

6. Il procedimento amministrativo, la cui durata è fissata dalla norma in 90 giorni, ha inizio dalla data di deposito della domanda di autorizzazione presso l'ufficio protocollo del Comune e si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione. Costituisce fase di sospensione dei tempi di procedimento, l'attesa di pareri o nulla osta obbligatori ai fini della procedibilità della domanda richiesti ad altri enti, nonché il periodo intercorrente tra il rilascio del parere da parte dell'ufficio competente, di cui al successivo comma 7, e la fine dei lavori asseverata dal tecnico incaricato dal richiedente.

7. Nel termine di 45 giorni dalla consegna del progetto, qualora completo in ogni parte, verrà conclusa l'istruttoria, con il rilascio del parere sul progetto preordinato all'esecuzione delle opere. Al termine dei lavori, ricevuta la relativa dichiarazione asseverata di conformità al progetto depositato, ovvero la conformità al progetto contenente variazioni non essenziali, a cura del tecnico incaricato dal richiedente, l'ufficio potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Unitamente alla stessa verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui l'autorizzazione fa riferimento.

8. Qualora il provvedimento non intervenga entro il termine previsto, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per 90 giorni salvo revoca (art. 4, comma 3 L.R. 20/2006).

9. In base al principio di economicità degli atti, la comunicazione di avvio del procedimento potrà avvenire mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'istante; in assenza di tale dato il nominativo del responsabile del procedimento verrà inoltrato con lettera a mezzo di posta ordinaria.

10. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E. una copia della domanda viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.

#### **Art. 11 - Contenuto della domanda**

1. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri di istruttoria indicati all'art.9 e, nel caso di scarichi superiori a 100 A.E., copia del versamento degli oneri di istruttoria di ARPAT.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico, deve contenere quanto richiesto dalla modulistica e almeno:

- i dati anagrafici degli intestatari;
- l'identificazione dell'insediamento da cui originerà lo scarico (identificazione catastale);
- gli abitanti equivalenti (AE) gravanti sullo scarico;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato;
- il corpo ricettore dello scarico (identificazione catastale);
- n.1 marca da bollo di € 16,00 (o importo aggiornato nei termini di legge);
- attestazione versamento € 100,00 per oneri d'istruttoria.

3. Alla stessa devono essere allegati (almeno n.3 copie più file pdf):

- relazione tecnico-descrittiva dell'intervento e dello stato dei luoghi, specificando gli eventuali vincoli ricadenti sull'area;
- inquadramento cartografico in scala 1:5.000;
- planimetria di massima dell'edificio recante schema delle canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, nonché indicazione dei pozzetti di ispezione e di campionamento;
- rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo ricettore, con esatta indicazione del punto di scarico;
- documentazione fotografica con la quale sia rappresentato esaurientemente lo stato attuale dell'area oggetto d'intervento, comprendente uno schema che individui i relativi punti di ripresa;
- nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o in corpi idrici superficiali con più di 120 giorni /anno di portata nulla: perizia idrogeologica firmata da un geologo recante conclusioni di fattibilità dell'intervento;
- in caso di sistemi di subirrigazione e di fitodepurazione: relazione geologica firmata da un geologo recante conclusioni di fattibilità dell'intervento;
- estratto di mappa catastale aggiornata della zona in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento e la localizzazione dello scarico;

4. La mancanza di marca da bollo e/o del versamento degli oneri istruttori non consente la presa in carico della domanda da parte dell'ufficio istruttore, che può disporre l'immediata archiviazione.

5. Tutti gli atti tecnici devono essere redatti e firmati da tecnico abilitato. Nei casi di scarico al suolo e/o di fitodepurazione o in corpi ricettori aventi portata nulla per oltre 120 giorni/anno, devono essere corredati di relazione tecnica a firma di professionista geologo, e in tutti i casi devono essere conformi agli elaborati presentati nella pratica edilizia eventualmente correlata.

#### **Art. 12 - Istruttoria**

1. La domanda di autorizzazione determina l'avvio del relativo procedimento solo a decorrere da rilascio del numero progressivo di pratica, distinto per annualità, che viene apposto con la ricezione

della pratica dall'ufficio protocollo. L'ufficio istruttore della pratica, nel più breve tempo possibile, verifica la completezza formale della domanda e degli elaborati tecnici allegati necessari, e invia comunicazione di avvio del procedimento e dell'assegnazione del numero di pratica al richiedente.

2. In caso di domanda incompleta o contenente errori, l'ufficio istruttore invia comunicazione al richiedente indicando quanto necessario per correggere o integrare la domanda e/o gli elaborati tecnici eventualmente mancanti o aventi contenuto insufficiente, dando contestuale comunicazione della sospensione dei termini per la durata del procedimento.

3. In caso di integrazione o correzione insufficiente a determinare la ripresa del procedimento di autorizzazione, ovvero in caso di mancata presentazione di quanto occorrente a rendere valida la domanda, alla scadenza di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la stessa verrà archiviata.

4. Il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando nel merito tecnico la congruità della documentazione presentata con quanto stabilito dal presente regolamento e dalle norme statali e regionali vigenti.

5. Nel caso in cui sia riscontrata documentazione non conforme a quanto richiesto o, in generale, qualora siano necessari chiarimenti o ulteriori documenti, il titolare dell'istruttoria avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.

6. Qualora non provenga alcuna risposta o integrazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di sospensione del procedimento di cui al precedente comma 5, si procederà nei termini del successivo art. 15.

7. I termini per la conclusione del procedimento sono interrotti con la sospensione e riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa. Potranno essere anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte dell'utente.

8. Per insediamenti con potenzialità inferiore a 100 AE, uno specifico parere di ARPAT potrà essere richiesto, dal responsabile del procedimento, se in fase di istruttoria emergesse la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito l'efficacia di particolari soluzioni tecniche proposte dal richiedente per scarichi provenienti da destinazioni assimilate particolari (lavanderie, ristoranti, centri cottura, etc). In tal caso gli oneri saranno a carico dell'istante.

9. A completamento dell'istruttoria l'ufficio istruttore rilascia parere sul progetto recante le eventuali prescrizioni che si renderanno necessarie ai fini del conseguimento dell'atto finale di autorizzazione.

#### **Art. 13 - Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)**

1. In caso di attività che necessitino di più autorizzazioni allo scarico oltre a quella assimilata alle acque reflue domestiche, l'autorizzazione è unica (AUA) ed è rilasciata dalla struttura regionale competente per tramite dello sportello SUAP.

#### **Art. 14 – Rilascio dell'autorizzazione - Procedura connessa con l'Ufficio Edilizia**

1. Qualora per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura sia necessaria l'attivazione di una procedura edilizia, il richiedente dovrà acquisire direttamente tramite l'Ufficio Edilizia il parere favorevole sul progetto di scarico da parte del competente Ufficio Ambiente, il quale provvederà in ogni caso alla comunicazione di avvenuto rilascio del parere all'Ufficio Edilizia.

2. Con l'invio al richiedente autorizzazione del parere sul progetto di scarico decorre il termine di tre anni entro il quale deve pervenire l'attestazione di avvenuta esecuzione dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Lo stesso termine vale anche per la conclusione di lavori connessi a sanzione amministrativa preordinati al rilascio di nuova autorizzazione.



3. Superato il termine di cui al comma 2, ovvero il termine più lungo derivante da quanto disciplinato dai procedimenti in materia edilizia di cui al comma 4, l'ufficio competente ha titolo per procedere ai sensi dell'art. 15.

4. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata solo dopo l'avvenuta comunicazione asseverata di fine dei lavori per il complessivo intervento edilizio o, in subordine, per lo specifico intervento di realizzazione dell'impianto di scarico.

5. Gli uffici Edilizia e Ambiente effettueranno un coordinamento per verificare l'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di edilizia e di tutela delle acque dall'inquinamento.

6. In ogni caso non deve risultare alcuna difformità tra i documenti presentati nei distinti procedimenti e la stessa autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'agibilità o abitabilità dell'immobile.

#### **Art. 15 - Preavviso di diniego**

1. Nei casi in cui le integrazioni richieste non vengano presentate nei termini indicati, o la soluzione tecnica proposta per il trattamento dello scarico non sia considerata idonea, o siano decorsi i tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 14, l'ufficio provvede alla preventiva comunicazione di rigetto o di archiviazione dell'istanza, ex art. 10-bis L. 241/1990.

2. Al richiedente, dalla data di ricevimento della stessa, viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare per iscritto le proprie osservazioni.

3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini entro i quali l'Amministrazione deve pronunciarsi; tali termini riprendono nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine ultimo entro il quale il richiedente può presentarle.

#### **Art. 16 - Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni**

1. Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui si abbia una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico autorizzato. In particolare a seguito di ristrutturazioni che interessino l'edificio da cui origina lo scarico stesso, come nei casi di variazione di destinazione d'uso, ampliamento e, in generale, ogni volta che l'impianto autorizzato non sia più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione e protezione ambientale a seguito della variazione della quantità di liquami che deve essere trattata.

2. Deve essere richiesta nuova autorizzazione anche se viene modificato solamente il sistema di trattamento e/o il corpo ricettore finale cui l'autorizzazione è riferita.

3. Qualora si abbiano variazioni del ciclo di lavoro delle attività che scaricano acque reflue assimilate a domestiche che compromettano la assimilabilità stessa, dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale nell'ambito della specifica disciplina procedimentale.

4. La mancata richiesta di nuova autorizzazione quando dovuta, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 133 comma 2.

#### **Art. 17 - Volturazione**

1. E' fatto obbligo di comunicare all'Ufficio competente ogni modifica dei titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 gg. dal subentro, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione della sanzione di cui al Titolo II del presente regolamento.

2. Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestici devono inoltre essere comunicate, entro 60 giorni, anche le variazioni riguardanti la denominazione o ragione sociale della ditta, nonché l'esatta descrizione dell'attività ivi esercitata, indicando tutti i nuovi dati anagrafici e dichiarando che i

sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico, tenuto conto dell'attività esercitata, non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo II del presente regolamento.

3. A seguito della comunicazione scritta di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio competente provvederà con proprio atto alla variazione della titolarità dell'autorizzazione, confermando la stessa nelle altre parti.

#### **Art. 18 - Rinnovo e validità dell'autorizzazione**

1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14, le autorizzazioni hanno validità quadriennale e, alla scadenza, sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni per ulteriori quattro anni, qualora non siano intervenute modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

2. Ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

3. Le autorizzazioni già rilasciate in forma esplicita ed ancora in corso di validità alla data di efficacia della delibera di approvazione del presente regolamento, sono tacitamente rinnovate alla scadenza, qualora non siano intervenute modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

#### **Art. 19 - Assimilazione a domestico**

1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti di cui all'art. 101, commi 7 e 7bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché quelle provenienti dagli insediamenti individuati dal Titolo III, Capo II, DPGR 46/R/2008 e s.m.i. dettagliati nel relativo Allegato 2. Costituiscono inoltre acque reflue domestiche i reflui derivanti dai trattamenti per la riduzione della durezza delle acque.

#### **Art. 20 - Scarichi in aree servite da pubblica fognatura**

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 14 della L.R. 20/2006, di provvedere ad allacciarsi alla stessa, secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore a cura del gestore del Servizio Idrico Integrato. Lo stesso obbligo interviene nel momento in cui vengano realizzati nuovi tratti fognari nelle zone fino a quel momento sprovviste. In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio comunale competente con opportuni atti dirigenziali a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione del gestore della rete fognaria stessa. A tal fine il gestore comunicherà all'Amministrazione Comunale i tratti fognari in fase di attivazione e l'ufficio competente provvederà ad individuare gli utenti tenuti ad allacciarsi e comunicherà loro l'obbligo di allacciamento.

2. L'utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura che non vi ottemperi, verrà a tal fine obbligato all'allaccio con apposita ordinanza (art. 14 L.R. 20/2006) sentito il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato. L'Amministrazione Comunale, per motivi di tutela ambientale o igienico-sanitaria, può ordinare l'allacciamento anche in caso di distanze superiori a quelle previste nel regolamento di fognatura e depurazione in vigore, previo nulla osta da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

#### **Art. 21 - Calcolo abitanti equivalenti (A.E.)**

1. Il calcolo degli A.E. deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla L.R. 20/2006 e dal DPGR 46/R/2008, quindi in base ai consumi idrici, (200 l/giorno per abitante) o sul COD (130 g/giorno per abitante) o sul BOD5 (60 g/giorno per abitante).

2. Per i nuovi insediamenti per i quali non si dispongono di dati sui consumi idrici né sulla qualità dello scarico, e in particolare per tutti gli insediamenti abitativi, il calcolo può essere effettuato sulla base dei seguenti parametri:

a) per abitazione civile 1 A.E. ogni 35 mq di superficie lorda (o frazione)

- b) per alberghi, case riposo e simili 1 A.E ogni 2 posti letto
- c) per ristoranti, mense e trattorie 1 A.E. ogni 5 posti
- d) per ospedali 1 A.E. ogni 2 letti
- e) per uffici, esercizi commerciali, industrie, laboratori che non producano acque di lavorazione 1 A.E. ogni 5 addetti
- f) per scuole 1 A.E. ogni 5 posti alunno
- g) per musei, teatri, impianti sportivi, e altri insediamenti diversi dai precedenti 4 A.E. ogni WC.

Nel caso siano disponibili più dati si deve considerare, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento, il numero di A.E. maggiore tra quelli calcolati.

3. Qualora il dispositivo di sedimentazione sia costituito da una fossa settica questa dovrà essere costituita da due/tre camere distinte e avere una capacità utile complessiva minima di 500 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3000 litri (mc. 3,00) e la prima camera dovrà avere dimensioni maggiori rispetto a ciascuna delle altre due e capacità minima di 1500 litri (mc. 1,50). La fossa settica potrà essere a due/tre camere oppure di tipo Imhoff.

4. Le acque saponose dovranno essere convogliate e trattate attraverso un pozzetto desaponificatore e le acque oleose in un pozzetto degrassatore. Gli scarichi in uscita dovranno essere convogliati in entrata al sistema di depurazione con trattamento primario. Un pozzetto d'ispezione e raccolta comune dovrà essere ubicato a valle (in uscita) del trattamento primario.

5. Il pozzetto desaponificatore/degrassatore dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc. 0,50; per le attività di cui alla lettera "C" del presente articolo le suddette capacità devono essere almeno raddoppiate.

#### **Art. 22 - Prescrizioni specifiche per alcuni tipi di impianti**

1. E' vietata la dispersione di acque reflue e fanghi anche se depurati, nelle acque di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano così come definito dalla normativa vigente (Art. 94 D.Lgs 152/2006 s.m.i.)

2. Deve essere garantita la protezione dall'inquinamento delle falde idriche ad una distanza minima di mt. 30 da pozzi privati per la captazione di acqua e dal punto in cui le acque reflue vengono a contatto con il suolo o con corpi idrici avente portata nulla superiore a 120 gg/anno. In caso di pozzi per la captazione di acqua potabile destinata al consumo umano, la distanza minima è di mt. 200 dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il corpo ricettore o con il suolo.

3. Negli impianti di sub-irrigazione, lo sviluppo in metri lineari della condotta disperdente, dovrà essere in funzione della natura del terreno e comunque non inferiore al valore risultante dal prodotto tra gli A.E. calcolati ed i valori di riferimento indicati nell'All.2, Capo 2, punto 2.4 lett. d) del DPGR n.46/2008, che si assumono quali minimi cautelativi per scarichi fino a 100 A.E.

4. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico, a seconda del tipo d'impianto, dovrà adottare le seguenti misure:

- SUB-IRRIGAZIONE E SUB-IRRIGAZIONE DRENATA: verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale.  
Mantenere pulite e funzionanti le tubazioni, il pozzetto di cacciata e le tubazioni di aerazione della trincea drenante.
- FILTRO BIOLOGICO PERCOLATORE: assicurarsi del suo corretto funzionamento secondo le specifiche norme di uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria.  
In particolare provvedere periodicamente al controllo della flora batterica, al controllo della quantità di fanghi presente e alla eliminazione di quelli in esubero, al controllo della capacità filtrante e ogni altra operazione che si renda necessaria.

- IMPIANTO AD OSSIDAZIONE A FANGHI ATTIVI: assicurarsi del suo corretto funzionamento secondo le specifiche norme di uso e manutenzione sia ordinaria che straordinaria. In particolare provvedere periodicamente alla verifica e manutenzione delle parti elettromeccaniche, al controllo della flora batterica, al controllo della quantità di fanghi presente e alla eliminazione di quelli in esubero dai vari comparti, al controllo della quantità di ossigeno fornito, e ad ogni altra operazione necessaria.
- FITODEPURAZIONE: provvedere al mantenimento della flora prevista procedendo alle necessarie sostituzioni qualora si determini una perdita delle piante già attecchite ed eliminare le piante infestanti. Verificare che non si abbiano intasamenti dei tubi disperdenti. Per gli scarichi in acque superficiali verificare il regolare funzionamento degli impianti di trattamento anche mediante il controllo visivo dell'acqua in uscita che deve essere priva di particelle in sospensione e non deve presentare odori sgradevoli.

Particolari e diverse prescrizioni, specifiche per i vari tipi di impianti di trattamento autorizzati, anche diversi da quelli sopra menzionati, saranno inserite direttamente nell'atto autorizzativo.

### **Art. 23 - Prescrizioni per particolari attività assimilate**

1. I limiti previsti alle note 1a) e 1e) per particolari attività i cui reflui sono assimilati a domestici indicate nella tabella1 dell'allegato 2 capo 2 del DPGR 46/R/2008 sono così definiti:

- attività di cui al n. 4 (conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività di servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione) – il limite per i solidi sospesi totali SST è di 80 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 25 mg/l per scarichi sul suolo o in fossi campestri;
- attività di cui al n. 26 (servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico) e attività di cui al n. 27 (piscine-stabilimenti idroponici e idrotermali) - il limite per il cloro attivo è di 0,2 mg/l qualunque sia il ricettore finale, qualora vengano utilizzate anche sostanze antialghe il limite per il COD è di 160 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 100 mg/l per scarichi sul suolo o in fossi campestri.

### **Art. 24 - Scarichi acque delle piscine**

1. Lo scarico di svuotamento parziale e/o totale della piscina deve avvenire separatamente dalla linea di trattamento/smaltimento degli altri reflui domestici. Il rilascio delle acque di svuotamento della piscina in ambiente deve essere graduale. In caso di sub-irrigazione nella gradualità di rilascio le portate dovranno essere compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica.

2. Lo svuotamento dovrà avvenire almeno 15 giorni dopo l'ultima disinfezione così come indicata nell'apposito registro e comunque dovrà essere attuato idoneo trattamento che riduca le sostanze ad azione disinfettante o conservante ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l ovvero a quanto determinato dall'autorità competente in relazione alle caratteristiche del ricettore. Il responsabile della piscina dovrà tenere un registro dei processi eseguiti di disinfezione o conservazione, con indicato il tipo di prodotto disinfettante/conservante utilizzato, la quantità e la data di esecuzione. La temperatura dell'acqua di piscina da restituire al corpo ricettore dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

3. E' vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri direttamente in ambiente; pertanto tali acque dovranno subire un trattamento idoneo, così' come definito nel regolamento regionale.

4. La gestione della fine vita dei filtri deputati al controlavaggio delle acque della piscina dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato nella parte IV del Decreto.

### **Art. 25 - Disciplina relativa agli scarichi esistenti**

1. Gli impianti con potenzialità minore di 100 A.E. relativi a scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili che, alla data del 28/05/2003 (data di entrata in vigore del DPGR 28/R/2003) :

1.1. risultano esistenti e autorizzati, devono risultare conformi al progetto e all'autorizzazione originaria, che mantiene validità ai sensi dell'art. 124 comma 8, D.Lgs. 152/2006; ogni successiva modifica a tali impianti determina la cessazione dell'autorizzazione originaria e l'obbligo di richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della vigente normativa;

1.2. risultano esistenti e privi di autorizzazione, ovvero risultano difformi da quanto risultante dall'autorizzazione originaria, devono essere resi tecnicamente conformi alla normativa vigente mediante il procedimento previsto per la richiesta di nuova autorizzazione;

2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di scarichi esistenti, come definiti al comma 1 con impianto difforme dall'autorizzazione originaria o privi di autorizzazione, dovranno presentare pratica di autorizzazione allo scarico come da procedura di cui all'art.10.

3. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui in essere non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, e quindi lo scarico non possa ritenersi conforme, il Titolare dovrà presentare, richiesta di nuova autorizzazione allo scarico;

4. I lavori di adeguamento dello scarico devono essere ultimati entro 12 mesi dalla presentazione della pratica e comunque entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Tale termine potrà essere derogato a discrezione dell'Amministrazione Comunale fino a ulteriori 12 mesi, qualora ricorrano i seguenti casi:

- siano in corso lavori pubblici o privati che prevedano la realizzazione di nuove reti fognarie alle quali sia possibile allacciare gli scarichi;
- siano previsti interventi del Gestore del Servizio idrico Integrato e/o accordi con il medesimo che possono garantire l'allacciamento degli scarichi alla rete fognaria pubblica;
- siano stati approvati progetti o piani attuativi che prevedano nuove reti fognarie per gli insediamenti previsti e per quelli esistenti;
- siano in corso i lavori di adeguamento della fognatura pubblica alla data di scadenza prevista dal presente regolamento.

Nelle suddette situazioni, i trattamenti in essere o in corso di adeguamento potranno essere considerati temporaneamente idonei, purché si concretizzi l'allaccio alla pubblica fognatura ovvero l'adeguamento del sistema di scarico fuori fognatura entro i tempi indicati dall'atto di deroga.

5. In tutti i casi in cui si renda necessario intervenire con modifiche agli impianti esistenti o con la realizzazione di nuovi impianti, il richiedente autorizzazione deve dotarsi di idoneo titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa edilizia ed urbanistica.

6. In caso di inadempienza si procederà ai sensi del Titolo II del presente regolamento.

## **Art. 26 - Trattamenti**

1. Le acque bianche devono essere mantenute separate da tutte le altre acque di scarico.

2. Le acque saponose/oleose e le acque nere devono essere mantenute separate dal punto di origine all'immissione al trattamento primario dell'impianto, dove devono riunirsi. A valle del trattamento (in uscita) sono convogliate in un apposito pozzetto prima di essere immesse al trattamento secondario dell'impianto.

Le acque saponose/oleose, prima di essere immesse nel trattamento primario dell'impianto di scarico, devono essere pretrattate in apposito pozzetto degrassatore.

3. I trattamenti primari cui devono essere sottoposte le acque saponose/oleose e le acque nere sono i seguenti:

- a) per le acque saponose/oleose: pozzetto degrassatore – fossa settica bi/tricamerale o fossa Imhoff;
- b) per le acque nere: fossa settica bi/tricamerale o fossa Imhoff.

4. I trattamenti secondari sono tutti quei trattamenti posti a valle del trattamento primario e che, in combinazione con quest'ultimo, danno luogo ai trattamenti appropriati indicati nell'All.3, Capo 1 del

DPGR n.46/2008, ovvero altri tipi di impianti di trattamento che, su specifica richiesta del titolare allo scarico, l'Amministrazione può, caso per caso, ritenere idonei anche se la tipologia proposta non rientra tra quelle elencate nelle tabelle 2 e 3 del citato allegato.

5. Il Comune può ritenere idoneo il trattamento proposto, anche se diverso da quelli indicati, purché garantisca un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale, a seguito di una specifica relazione asseverata da tecnico abilitato.

6. L'utilizzo del pozzo disperdente, a partire dalla data di efficacia della delibera di approvazione del presente regolamento, non è più ammesso.

7. E' ammessa la realizzazione di più trattamenti secondari in serie.

8. L'Amministrazione comunale per esigenze di tutela del corpo ricettore o per prevenire o risolvere possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito può imporre con specifico provvedimento adeguamenti delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento autorizzati fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari. In carenza di tali adeguamenti l'autorizzazione sarà revocata.

#### **Art. 27 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna**

1. L'utilizzo di serbatoi a tenuta stagna è consentito solo per i rifiuti liquidi. In questi casi, il sistema di trattamento non origina alcun scarico, così come definito dall'art. 74 del D.Lgs n. 152/2006, e quindi i reflui dovranno essere gestiti e smaltiti come rifiuti, secondo quanto disposto dalla parte IV del Decreto. Sono ammissibili esclusivamente nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi, ovvero in quanto non sia possibile recapitare le acque reflue in fognature, condotte o fosse campestri. In tali casi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue ex art. 110, comma 3, lett. A, D.Lgs n. 152/2006 in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato.

2. Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all'Amministrazione Comunale, fermi restando gli obblighi derivanti dalla realizzazione ai fini urbanistici ed edilizi. Al fine di acquisire la "idonea garanzia", l'Amministrazione comunale può richiedere al titolare dell'impianto idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; asseverazione di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge).

3. Lo svuotamento dovrà avvenire ad opera di ditte autorizzate con cadenza commisurata all'utilizzo del serbatoio. È fatto obbligo di conservare per opportune verifiche le attestazioni di avvenuto smaltimento, in cui devono essere indicati per ogni svuotamento, i volumi di fango estratti, la destinazione dei fanghi e gli estremi della ditta che ha effettuato le operazioni di spurgo.

4. Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori confluiscono in unica vasca a tenuta, essi nominano fra di loro, un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti. Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario la mancata ricezione del formulario al competente servizio regionale. La violazione di questo obbligo rende il produttore responsabile di qualsiasi danno o illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti.

#### **Art. 28 - Collegamento ad altre normative che interessano gli scarichi**

1. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., della L.R.20/2006 e ss.mm. e ii. e DPGR 46/R/2008 e ss.mm. e ii., fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, nulla osta prescritti dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui il corso d'acqua appartenga al demanio idrico di gestione regionale (Genio Civile Regione Toscana) o consortile (Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord), l'ottenimento

dell'autorizzazione, è preordinato al rilascio del nulla osta/autorizzazione/concessione da parte degli Enti competenti. A tal riguardo si rinvia alle norme relative allo scarico in un corso d'acqua pubblica di cui al R.D. 523/1904 e alla L.R. n. 91/1998 e successive.

3. Nelle aree poste all'interno del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato al nulla osta ambientale dell'Ente Parco.

4. Nelle aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nei casi in cui l'impianto per il quale viene richiesta l'autorizzazione comporti modifiche allo stato dei luoghi, l'autorizzazione comunale allo scarico è subordinata al compimento dell'iter di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della struttura competente.

## **TITOLO II DISCIPLINA DELLE SANZIONI**

### **Art. 29 - Controlli**

1. Il Comune effettua i controlli previsti all'art. 128 del D.Lgs 152/2006 e all'art. 3 della L.R. 20/2006 nonché agli artt. 3 e 14 del DPGR 46/R/2008 con il supporto del personale tecnico di ARPAT, del Corpo di Polizia Municipale e/o dell'Azienda Sanitaria. Il Comune può svolgere controlli dello stato di funzionamento e di manutenzione dei trattamenti delle acque reflue domestiche autorizzati, anche richiedendo al titolare dello scarico opportune autocertificazioni e/o analisi degli scarichi stessi.

2. Il Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce un programma di controllo a campione dello stato di funzionamento e di manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche e dei relativi scarichi. Il programma dovrà assicurare anche controlli volti ad individuare, nell'ambito del territorio comunale, le utenze attive non autorizzate, controlli a seguito di esposti, segnalazioni del gestore del servizio idrico integrato. Il programma di controllo è attuato dal Comune anche con il supporto di ARPAT.

### **Art. 30 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico**

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs 152/2006. L'ufficio competente provvederà ad emettere i seguenti atti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui agli articoli 133 e seguenti del D.Lgs. 152/2006:

- diffida, stabilendo modalità e termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- ordinanza di sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, in caso di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

2. Le sanzioni applicabili, salvo che il fatto costituisca reato, sono quelle previste al titolo V del D.Lgs. 152/2006.

3. In caso di violazione all'art.17 del presente regolamento (volutazioni), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali non diversamente disciplinate. Pertanto ai sensi all'art. 16 della L. 681/1989 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio dell'importo minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.

### **Art. 31 - Funzioni e procedimenti sanzionatori**

1. I provvedimenti conseguenti ai procedimenti avviati con la contestazione di violazioni di legge sanzionate in via amministrativa sono adottati dal Dirigente preposto. Sono tali: le ordinanze con cui sono determinate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento, le ordinanze di archiviazione, gli atti e le ordinanze di autotutela e, in specie, di annullamento nei confronti di provvedimenti già assunti, le ordinanze per la comminazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi, le autorizzazioni al pagamento rateale delle sanzioni comminate.

2. Il Dirigente preposto individua il Responsabile del Procedimento, cui è attribuita la competenza sui procedimenti di contenzioso amministrativo disciplinati dalla legge 24/11/1981 n.689. Il Responsabile del Procedimento cura i rapporti con l'utenza e organizza, registra e controlla i verbali di accertamento per violazioni di legge contestati, ne dà comunicazione ai servizi competenti per eventuali ulteriori adempimenti, verifica la regolare notifica del verbale al trasgressore e all'obbligato in solido, la regolare presentazione nei termini di scritti difensivi e documenti e/o della richiesta di audizione, predispone le convocazioni delle parti che abbiano fatto richiesta di audizione e redige apposito verbale, accerta l'avvenuta oblazione, dispone gli atti per l'esecuzione forzata dei crediti esigibili per mancata oblazione delle sanzioni entro i termini di legge.

#### **Art. 32 - Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni**

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente regolamento, si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della legge 24/11/1981, n. 689.

#### **Art. 33 - Memorie difensive, richiesta di audizione, richiesta di rateizzazione**

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore e/o l'obbligato in solido, se intendono contestare quanto in esso specificato, possono presentare per iscritto memorie difensive, indirizzate al Sindaco, e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981. Le memorie difensive, debitamente sottoscritte dall'interessato, devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono, devono indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

2. Nel caso sia stata richiesta l'audizione, la convocazione verrà effettuata con lettera raccomandata o, se il destinatario ne è munito, con posta elettronica certificata: l'interessato dovrà comunicare l'eventuale rinuncia ad essere sentito personalmente.

#### **Art. 34 - Pagamento in misura ridotta non ammesso**

1. Ai sensi e nei termini dell'articolo 135 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle sanzioni amministrative in materia di autorizzazione allo scarico il trasgressore o l'obbligato in solido non possono avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981

#### **Art. 35 - Audizione**

1. Qualora venga inoltrata dall'interessato/i apposita istanza di audizione personale, viene comunicato il nominativo del Responsabile del Procedimento e il recapito telefonico per fissare specifico appuntamento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante, debitamente delegato, ovvero procuratore speciale informato sui fatti. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte del Responsabile del Procedimento.

2. La mancata presentazione all'appuntamento, senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

#### **Art. 36 - Ordinanza Ingiunzione**

1. Entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data in cui è stato redatto il verbale di accertamento per la violazione, il Dirigente preposto, ove ritenga fondato l'accertamento, emetterà ordinanza adeguatamente motivata di ingiunzione secondo quanto disposto all'art. 18 della legge n. 689/1981, determinando la somma dovuta quale sanzione per la violazione in base ai criteri indicati nel Titolo IV del presente Regolamento e ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di notifica, all'autore della violazione e alle eventuali persone solidalmente obbligate nelle forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.

2. L'ordinanza-ingiunzione deve contenere le modalità di pagamento con l'avvertenza che in caso di omesso pagamento, entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità dinanzi alla quale è possibile ricorrere in via giurisdizionale (art. 22 della legge n. 689/1981).



### **Art. 37 - Ordinanza di Archiviazione**

1. Se dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione appaiono fondate le obiezioni sollevate, o emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato/i in solido, ovvero se il verbale di accertamento è irregolare, il Dirigente preposto emette ordinanza motivata di archiviazione, trasmettendone copia ai soggetti indicati nel verbale e all'organo accertatore.

### **Art. 38 - Quantificazione delle Sanzioni**

1. La commisurazione dell'entità della sanzione costituisce un momento di elevata discrezionalità che deve essere esercitata nel rispetto dei principi di imparzialità e di correttezza dell'azione amministrativa sulla base di linee di indirizzo fornite da apposita deliberazione della Giunta Comunale. Il Dirigente preposto all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, terrà conto di quanto previsto dall'art. 11 della L. 689/1981 e dal presente Regolamento. In particolare determinerà l'ammontare delle stesse in base:

- alla gravità della violazione;
- all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- alla personalità, alle condizioni economiche e sociali del trasgressore, riferite dagli accertatori o desunte dagli atti in possesso o acquisiti dall'ufficio competente.

1.1. La gravità della violazione è valutata secondo i seguenti criteri:

- a) valutazione degli elementi sintomatici per la realizzazione dell'illecito quali natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione;
- b) gravità dell'evento-danno prodotto.

1.2. La personalità del trasgressore è valutata in ordine:

- a) alla reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore sul medesimo scarico nel triennio precedente ed accertate con ordinanza-ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva;
- b) le azioni poste in essere dal trasgressore per eliminare o mitigare gli effetti della violazione medesima e a ripristinare lo stato precedente.

1.3. La valutazione delle condizioni economiche del trasgressore terrà conto dell'effettivo stato economico disagiato, se evidenziato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti.

1.4. Qualora prima dell'ordinanza di ingiunzione venga riparato interamente il danno e lo scarico venga regolarizzato tecnicamente o amministrativamente e si dimostri, anche a mezzo di analisi, che l'impianto è perfettamente efficiente e non vi è danno ambientale, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 140 del D.Lgs. 152/2006, che prevede la facoltà di riduzione delle sanzioni amministrative dalla metà a due terzi.

2. Ai sensi dell'art. 133 comma 1, D.Lgs. 152/2006: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*

3. Ai sensi dell'art.133 comma 2 , D.Lgs. 152/2006: *“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila*

euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.”

4. Ai sensi dell'art.133 comma 3, D.Lgs. 152/2006: “*Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.*”

#### **Art. 39 - Spese di notifica**

1. All'importo delle sanzioni sono aggiunti i costi sostenuti per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione sia al trasgressore che all'obbligato/i in solido. L'importo è calcolato e aggiornato facendo riferimento ai costi praticati da Poste Italiane per Raccomandate A.R.

#### **Art. 40 - Sanzioni amministrative accessorie**

1. Le sanzioni amministrative accessorie facoltative di cui all'art. 20 della Legge 689/1981, saranno applicate sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore, come disposto dall'art. 11 della L. 689/1981.

#### **Art. 41 - Pagamento rateale della sanzione**

1. Il trasgressore, o l'obbligato/i in solido, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, potrà chiedere di usufruire della rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, mediante l'invio di un'autocertificazione dalla quale emergano le condizioni di disagio economico. Se la richiesta dell'interessato è accolta, il Dirigente preposto dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili nei limiti e nei termini indicati nell'art. 26 L. 689/1981 e ss.mm.ii.

2. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue. Decorso inutilmente il termine fissato dall'autorità competente, anche per una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione entro i successivi 60 giorni. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, il Responsabile del Procedimento provvede a inoltrare la pratica per l'iscrizione a ruolo.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 42 - Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso.

#### **Art. 43 - Entrata in vigore**

**1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno in cui acquista efficacia la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.**

2. Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, per le quali non siano maturate le condizioni tecniche per l'emissione del parere da parte della competente struttura comunale.

#### **Art. 44 - Norme transitorie**

1. Le autorizzazioni ai sensi del D. Lgs 152/2006 e della normativa regionale previgente, rilasciate prima della approvazione del presente regolamento, sono valide in ogni loro parte, stante il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative riportate nelle autorizzazioni medesime, nonché stante la buona gestione e il rispetto delle prescrizioni ivi indicate.

2. Qualora vi siano difformità alle disposizioni dettate dal presente regolamento, i titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 dovranno adeguare l'impianto, provvedendo a richiedere una nuova autorizzazione.

3. Nei 12 mesi successivi all'efficacia della delibera di approvazione del presente regolamento, non si applicano sanzioni ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, i quali abbiano assunto autonoma iniziativa per quanto indicato al comma 2, solo se precedente all'attività di controllo da parte dell'Autorità comunale preposta a tale scopo.

4. Nei 12 mesi successivi all'efficacia della delibera di approvazione del presente regolamento, non si applicano sanzioni ai titolari delle autorizzazioni rilasciate in forma esplicita che non siano state rinnovate nei termini previsti dalle autorizzazioni stesse. A tal fine, i titolari, dovranno presentare il rinnovo delle stesse entro il termine suddetto, semprechè non siano intervenute modifiche quali/quantitative dello scarico, e/o dei sistemi di trattamento e/o del corpo recettore. Dalla data di rinnovo, le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate ai sensi dell'art.14 del presente regolamento

5. In presenza di opere, il termine di cui al comma 3 è vincolante per la presentazione del progetto completo in ogni sua parte, la cui esecuzione deve terminare nei successivi 12 mesi da tale data. Il superamento dei termini suindicati determina l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.